



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29/1 lett. e) e 28/1 lett. m) del Regolamento di Giustizia;
- visti gli artt. 16/B e 25/B del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie il reclamo così come proposto;
- annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lombardo - Comunicato C2/22/GST, impugnata e per l'effetto annulla la sanzione irrogata al tesserato Accompagnatore Sig. Fabio Grisoni;
- ripristina il risultato conseguito sul campo di 26-15 (mete 4-2) in favore della ASD Rugby Valle Camonica;
- annulla la penalizzazione di quattro punti in classifica e la sanzione pecuniaria di €100,00 entrambe a carico della Orobic Rugby Club ASD.
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 4 maggio 2018

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali